

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI, DI CASSA E ACCESSORI PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI FEDERAZIONE ACI. RISPOSTA A QUESITI DI GARA
CIG: 90202333C0

QUESITO N.50

E’ stato chiesto:

In relazione al “**TASSO APPLICABILE ALLA GIACENZA**” richiamato nel disciplinare di gara al paragrafo 22.3 punto H1, nello schema di offerta economica al punto H1 e nel capitolato tecnico-prestazionale al paragrafo 8.2, si chiede di voler:

A) confermare che, per giacenze fino ad Euro 20.000.000, il tasso da applicare sarà pari allo 0,01% fisso per tutta la durata del servizio;

B) confermare che, per le giacenze superiori ad Euro 20.000.000, andrà quotato uno spread in aumento, rispetto al parametro ESTR, nella misura di multipli di 0,01.

RISPOSTA AL QUESITO N. 50

A) In relazione al tasso applicabile alla giacenza si ribadisce quanto già risposto al quesito n. 4 pubblicato in data 25/02/22, pertanto, a chiarimento di quanto indicato nel capitolato tecnico-prestazionale al paragrafo 8.2 – Tasso creditore e debitore, il tasso creditore prenderà a riferimento il **tasso €str trimestrale**, rettificato dallo spread indicato nell’offerta economica, in analogia al parametro di riferimento trimestrale assunto per il tasso debitore sull’anticipazione bancaria (Euribor a tre mesi).

Si precisa inoltre che, premesso che il parametro di riferimento per la valutazione dell’offerta economica sarà lo spread offerto, ai fini della formulazione dell’offerta medesima si potrà prendere a riferimento l’€str in vigore alla data del termine di presentazione delle offerte in quanto tasso conosciuto in quel momento.

B) Per le giacenze superiori ad Euro 20.000.000, nella quotazione dello spread, rispetto al parametro ESTR, fermo restando il limite dell’aumento minimo pari a 0,01, non è necessario che vengano utilizzati multipli di 0,01.

QUESITO N. 51

E’ stato chiesto:

Nel Disciplinare viene previsto al punto 6.2.1 “Requisiti di idoneità” il possesso del seguente requisito: “Autorizzazione ad operare in Italia così come previsto dal par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica del 17 maggio 2016 e s.m.i.”

Al riguardo Vi chiediamo di volerci confermare che il possesso della suddetta autorizzazione è richiesto esclusivamente ai concorrenti - diversi dalle Banche - qualificati come Istituti di Pagamento o di Moneta Elettronica ed in quanto tali iscritti dalla Banca d’Italia (nel rispetto degli artt. 114 –quater/septies del Testo Unico Bancario) negli appositi Albi.

RISPOSTA AL QUESITO N. 51

Si conferma che il possesso dell’autorizzazione di cui al punto 6.2.1 del Disciplinare di gara: “Autorizzazione ad operare in Italia così come previsto dal par. 3, sezione II capitolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli Istituti di Moneta Elettronica del 17 maggio 2016 e s.m.i.”, riguarda esclusivamente i concorrenti diversi dalle Banche qualificati come Istituti di pagamento o di moneta elettronica.

Roma, 6/04/2022

Il RUP
F.to Roberto De Filippis

